

## **Imprese già iscritte nella sezione ordinaria**

15 luglio 2021

### **IMPRESE INDIVIDUALI**

Le imprese individuali già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese al 1° gennaio 2021 sono tenute, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della Legge 29/11/1993 n. 580, del decreto interministeriale 21 aprile 2011, del decreto 8 gennaio 2015 e del decreto MISE del 12/03/2020 al pagamento del diritto annuale in MISURA FISSA per euro 120,00 (limitatamente alla sede principale) senza tenere conto del fatturato dell'anno precedente.

### **SOCIETA'**

Le Società già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese al 1° gennaio 2021 sono tenute, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della Legge 29/11/1993 n. 580, del decreto interministeriale 21 aprile 2011, del decreto 8 gennaio 2015 e del decreto MISE del 12/03/2020, al pagamento di un importo variabile in base al fatturato dell'anno precedente come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999.

### **Modalità di Calcolo**

L'importo dovuto dalle società per l'anno 2021, si calcola sommando alla misura fissa (Euro 120,00), stabilita per il primo scaglione di fatturato (da zero a &euro; 100.000,00), tutti gli importi ottenuti dall'applicazione delle aliquote agli scaglioni successivi al primo come da tabella riportata nei decreti sopracitati. L'importo così determinato deve essere ARROTONDATO seguendo le indicazioni di cui alla circolare n.19230 del 3 marzo 2009 . Le imprese con UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE (negozi, uffici, depositi, ecc.) devono versare, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede fino ad un massimo di Euro 120,00.

Per agevolare le operazioni di calcolo è preferibile utilizzare l'apposito PORTALE sul quale indicare il codice fiscale dell'impresa e il fatturato realizzato nell'esercizio precedente:

### **Definizione di Fatturato**

Consultare circolare n. 19230 del 3 marzo 2009 per l'individuazione dei righi IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale dovuto per le annualità successive al 2008.